

Regolamento concernente l'esercizio del diritto di voto

a partire dal 1° gennaio 2023

Cassa pensioni Posta
Viktoriastrasse 72
Casella postale
CH-3000 Bern 22
Telefono 058 338 56 66
Telefax 058 667 63 77
www.pkpost.ch

Indice

1. Scopo.....	3
2. Basi legali	3
3. Campo d'applicazione.....	3
4. Interessi dei destinatari	4
5. Basi per l'esercizio del diritto di voto	4
6. Esercizio del diritto di voto presso le società anonime svizzere.....	4
7. Esercizio del diritto di voto presso le società per azioni estere	5
8. Prestito titoli («securities lending»).....	5
9. Obbligo di trasparenza.....	5
10. Entrata in vigore	5

1. Scopo

¹ La Cassa pensioni Posta (CP Posta) investe parte del proprio capitale in azioni conformemente alla strategia d'investimento, al regolamento concernente gli investimenti e ai piani di attuazione.

² Esercitando il diritto di voto per le quote azionarie detenute, la CP Posta si avvale dell'opportunità di influenzare lo sviluppo futuro delle società anonime.

³ Il diritto di voto deve essere esercitato nell'interesse dei destinatari e in funzione della prosperità durevole della CP Posta.

2. Basi legali

¹ Conformemente all'articolo 49a capoverso 2 lettera b dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2), il Consiglio di fondazione (CF) della CP Posta definisce le regole applicabili all'esercizio dei diritti d'azionista.

² L'articolo 49 capoverso 2 cifre 21 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) prevede l'obbligo di voto per gli istituti di previdenza che erogano prestazioni superiori a quelle minime.

³ Conformemente all'articolo 65a capoverso 3 e all'articolo 71b LPP, i destinatari della CP Posta devono essere debitamente informati ogni anno sul modo in cui essa si è avvalsa dei diritti d'azionista e in cui ha adempiuto all'obbligo di esercitare il diritto di voto.

3. Campo d'applicazione

¹ Tendendo conto dell'obbligo di voto di cui all'articolo 71a LPP, i diritti di voto per le azioni detenute direttamente dalla CP Posta sono esercitati per le categorie di azioni seguenti:

- a. azioni di società anonime svizzere quotate in Svizzera o all'estero;
- b. a partire dal 2024, le azioni delle 200 maggiori società per azioni straniere e delle società le cui attività commerciali sono potenzialmente in conflitto con la base normativa.

² La CP Posta rinuncia a esercitare il diritto di voto per le azioni di società anonime straniere che non rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 1 lettera b

4. Interessi dei destinatari

Conformemente allo scopo della CP Posta, che consiste nell'erogare agli assicurati, soprattutto all'età di pensionamento – ma anche negli altri casi di prestazione – le prestazioni che, insieme alla rendita AVS, consentano loro di mantenere un adeguato tenore di vita, l'interesse collettivo dei destinatari, che può differire dal loro interesse individuale, si definisce come segue:

- a. l'interesse finanziario dei destinatari della CP Posta consiste nella massimizzazione del valore dell'impresa e, in questo modo, nel conseguire un rendimento adeguato in linea con il mercato e con il mercato monetario, che è nell'interesse a lungo termine della Cassa pensioni Posta, in applicazione dei principi LPP di sicurezza, diversificazione del rischio e liquidità;
- b. l'interesse non finanziario o indirettamente finanziario dei destinatari risiede anche nella considerazione dei criteri ESG in conformità con la strategia di sostenibilità della CP Posta.

5. Basi per l'esercizio del diritto di voto

¹ Le basi per l'esercizio del diritto di voto presso le società anonime svizzere le cui azioni sono quotate in Svizzera o all'estero sono costituite dalle analisi e dalle raccomandazioni di voto formulate dalla fondazione Ethos.

² Le basi per l'esercizio del diritto di voto presso le 200 maggiori società per azioni straniere e nelle società in conflitto con la base normativa (lista di impegno SVVK-ASIR) sono costituite dalle raccomandazioni di voto plausibilizzate dalla Fondazione Ethos.

6. Esercizio del diritto di voto presso le società anonime svizzere

¹ In linea di massima, la CP Posta esercita il proprio diritto di voto conformemente alla raccomandazione di voto formulata dalla fondazione Ethos.

² Se, in casi eccezionali, la fondazione Ethos non ha formulato alcuna raccomandazione di voto oppure se l'ordine del giorno prevede punti controversi, delicati o straordinari, la CP Posta esercita il proprio diritto di voto come segue:

- a. per quanto riguarda i punti ordinari all'ordine del giorno, secondo la prassi usuale della fondazione Ethos;
- b. per quanto riguarda punti particolari all'ordine del giorno, secondo la direttiva vincolante del comitato di votazione emanata dal Comitato diritto di voto convocato per decidere.

³ Il Comitato diritto di voto deve attenersi ai principi di cui all'articolo 4. Qualora il Comitato non giunga a una decisione, la CP Posta esercita il diritto di voto tenendo conto dei principi di cui all'articolo 4 e della raccomandazione di voto della fondazione Ethos. Il CF è informato senza indugio.

⁴ Un membro del CF, del Comitato investimenti o della Direzione della CP Posta può richiedere che venga convocato il Comitato diritto di voto.

⁵ In linea di massima, la CP Posta non partecipa alle assemblee generali. L'espressione del voto avviene per il tramite:

- a. del rappresentante indipendente eletto ufficialmente dall'assemblea generale;
- b. la fondazione Ethos; oppure
- c. il sistema di votazione per procura del global custodian.

7. Esercizio del diritto di voto presso le società per azioni estere

¹ In virtù dell'articolo 5 capoverso 2, la fondazione Ethos invia a UBS SA, per via elettronica, le istruzioni per l'esercizio del diritto di voto. UBS SA provvede alla trasmissione delle istruzioni all'assemblea generale e alla loro attuazione.

² La CP Posta non partecipa alle assemblee generali e non influenza il processo di cui al capoverso 1.

8. Prestito titoli («securities lending»)

La CP Posta deve poter disporre, interamente e per tempo, delle azioni oggetto di prestito titoli in modo da poter esercitare i propri diritti d'azionista.

9. Obbligo di trasparenza

¹ Conformemente all'articolo 71b LPP, la CP Posta riferisce ai propri destinatari almeno una volta l'anno, al termine della stagione delle assemblee generali, in una relazione riassuntiva sul modo in cui ha esercitato il proprio obbligo di voto.

² La relazione riassuntiva e il presente regolamento sono pubblicati sul sito Internet della CP Posta.

³ Su domanda scritta, le basi per l'esercizio del diritto di voto devono essere debitamente comunicate in forma scritta.

10. Entrata in vigore

Il regolamento è stato adeguato al Codice delle obbligazioni rivisto dal consiglio di fondazione nella riunione dell'11 aprile 2023 ed entrerà in vigore retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2023.